

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 18945 Anno 2019**

**Presidente: DOVERE SALVATORE**

**Relatore: PEZZELLA VINCENZO**

**Data Udiienza: 27/03/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

NACCARELLA LUCIANO nato a FRANCAVILLA AL MARE il 24/06/1954

avverso l'ordinanza del 16/10/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG

## RITENUTO IN FATTO

1. Naccarella Luciano, ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in data 16/10/2018, con il quale veniva respinto il ricorso ex art. 99 DPR 115/2002, proposto avverso l'ordinanza di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 651/17 (n. 64/2017 SIUS) pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in data 7/3/2017.

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 79 e 112 D.P.R. n. 115/2002 e vizio di motivazione in quanto la motivazione del provvedimento di rigetto sarebbe fondata sulla configurazione del reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002 atteso che il Naccarella avrebbe omesso di indicare la titolarità di immobile di proprietà -pro quota- della convivente e la titolarità di un bene mobile registrato.

Tale motivazione sarebbe illegittima ed abnorme dal momento che l'art. 79 D.P.R. n. 115/2002 non prevede alcun obbligo di indicare nell'istanza la proprietà della casa di abitazione né di eventuali beni mobili registrati, né tantomeno prevede che la titolarità della stessa sia condizione ostativa per l'ammissione al beneficio, la cui concessione resta legata a parametri reddituali e non patrimoniali.

Il ricorrente richiama la sentenza di questa sezione n. 42651/05 del 13/10/2015 e la sentenza Sez. 5 n. 21194 del 11/5/2006 Rv. 234207 evidenziando che quest'ultima decisione rispecchia il caso che ci occupa, dal momento che il reddito dichiarato nell'istanza è perfettamente corrispondente a quello risultante dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 112 D.P.R. n. 115/2002 e vizio di motivazione.

Il ricorrente evidenzia che l'art. 112 del D.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l'indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, trattandosi di indicatori dai quali poter eventualmente presumere la percezione di redditi superiori al limite previsto per l'ammissione.

Nel caso di specie la consistenza patrimoniale della rendita catastale pari ad € 228,48 (1/3 della rendita complessiva) e il valore commerciale dei veicoli pari ad € 0,00, come rilevato dall'informativa della Guardia di Finanza, sommati al reddito dichiarato nell'istanza (per l'anno 2013 appena € 126,33 e nell'anno 2014 appena € 664,20) non determinerebbero alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l'ammissione al beneficio.

Si aggiunge inoltre che, invece, le omissioni rilevate dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con riferimento alla mancata indicazione della titolarità di beni immobili e mobili registrati in capo alla convivente, sarebbe inconferente ai

fini della revoca del beneficio e sulla loro eventuale rilevanza penale deciderà la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge

2. In data 28/2/2019 il P.G. presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato, va annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.

2. Ed invero, ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato opera una confusione tra i non coincidenti presupposti per la sussistenza del reato di falso di cui all'art. 95 Dpr. 115/02 e quelli per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

È fuori discussione che, secondo il *dictum* di Sez. Un. n. 6591 del 27/11/2008 dep. il 2009, Infanti, Rv. 242152 integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.

Il principio è stato costantemente affermato anche dalla giurisprudenza successiva (cfr. ex multis Sez. 4, n. 40943 del 18/9/2015, Di Rosa, Rv. 264711; Sez. 4, n. 18107 del 16/3/2017, Di Pinto, Rv. 269806).

Ebbene, ha ragione il ricorrente nel rilevare che non vi è alcun onere, per il richiedente il beneficio di cui ci si occupa, di indicare in dichiarazione la possidenza di beni mobili, immobili o di beni mobili registrati riferibili al proprio nucleo familiare. Tuttavia, l'art. 79 co. 1 sub c) Dpr. 115/02 gli fa obbligo di inserire nella richiesta di ammissione *"una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"*. E il richiamato articolo 76 chiarisce che il reddito complessivo del nucleo familiare convivente è *"costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"*.

La medesima norma fissa il limite di reddito complessivo che costituisce il limite oltre il quale non si può essere ammessi a godere del beneficio richiesto.

Orbene, come riconosce il medesimo ricorrente, egli, nel caso che ci occupa, ha ommesso di indicare, in sede di richiesta di ammissione ex art. 79 Dpr.115/02, la titolarità di un immobile appartenente pro quota alla convivente e quella di un bene mobile registrato. Ed egli stesso riconosce che, mentre il valore commerciale del veicolo in questione è nullo, la consistenza patrimoniale della rendita catastale dell'immobile è pari a 228,48 euro (1/3 della rendita complessiva), come rilevato nella stessa informativa della Guardia di Finanza.

È provato, dunque, che, in sede di richiesta, egli ha ommesso di indicare la sussistenza di un'ulteriore, benché minima, componente del proprio reddito familiare complessivo (i 228,48 euro di redditi da fabbricati di cui si è appena detto).

Ed appare altrettanto pacifico che, valutati anche gli altri elementi del reato - *in primis*, evidentemente, tenuto conto dell'importo irrisorio, quello soggettivo - egli, secondo l'interpretazione fornita dalle SSUU Infanti del 2009 sopra ricordate, sarà passibile del reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/02.

Tuttavia, il sistema vigente, a fronte di casi come quello che ci occupa, in cui tale reddito, sommato a quello dichiarato dal Naccarella (per l'anno 2013 appena 126,33 euro e per il 2014 appena 664,20 euro), non determina alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l'ammissione al beneficio, non contempla alcuna automaticità della revoca del patrocinio a spese dello Stato.

**3.** Ed invero, il Dpr. 115/02 contempla vari casi in cui il giudice procedente può revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Vi è certamente quello previsto dall'art. 95 al secondo comma ("*La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato*"). Ma non è il caso che ci occupa, in quanto, perché scatti la revoca in questione, occorre una condanna passata in giudicato per quella specifica fattispecie aggravata di reato.

Vi sono poi le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 112 Dpr. 115/02.

Una volta ammesso il richiedente al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 98 Dpr. 115/02 prevede, infatti, che, copia dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio siano trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'ana-

grafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76. E, se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

Tale ultima norma prevede, al primo comma, la revoca del beneficio: *a)* se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; *b)* se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; *c)* se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; *d)* d'ufficio, o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Competente a provvedere, in tali casi, è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nemmeno tali ipotesi sono riconducibili al caso in esame.

Fondatamente, dunque, il ricorrente lamenta che l'art. 112 del D.P.R. n. 115/2002 non preveda al primo comma alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l'indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, trattandosi di indicatori dai quali poter eventualmente presumere la percezione di redditi superiori al limite previsto per l'ammissione. O comunque, non preveda alcuna ipotesi di revoca automatica dell'ammissione a fronte di una discrasia tra reddito dichiarato e reddito accertato.

**4.** La possibilità di revoca che i magistrati molisani hanno ritenuto operare nel caso che ci occupa è, invece, quella prevista all'esito delle informazioni di cui all'articolo 96 Dpr. 115/02, norma che prevede: 1. in via generale, al secondo comma, delle verifiche facoltative attraverso la Guardia di Finanza circa il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte; 2. al terzo comma delle verifiche obbligatorie quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione.

Nei casi di cui al terzo comma il giudice dovrà chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al te-

nore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere anche in questo caso alla Guardia di finanza.

La presenza di un termine entro il quale il magistrato deve provvedere, che è quello di cui al primo comma del medesimo articolo 96 (dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione) comporta la necessità che lo stesso decida sulla richiesta di ammissione, a meno che le informazioni richieste non pervengano nei dieci giorni dall'istanza (il che, nella pratica, non accade quasi mai), prima di avere ottenuto le delucidazioni richieste circa la situazione reddituale ed il tenore di vita del richiedente.

Tuttavia, l'articolo 112 prevede, al secondo comma -dopo i casi di cui si è detto - che *"il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3"*.

Quindi, il magistrato procedente, ben può procedere d'ufficio, come avvenuto nel caso che ci occupa, a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato all'esito dell'informativa pervenutagli dalla Guardia di Finanza.

**5.** Tuttavia, per quel che riguarda il Naccarella, i giudici molisani hanno mal interpretato la portata di tale disposizione.

A ben leggere l'articolo 96 Dpr. 115/02, infatti, il magistrato procedente può procedere alla revoca in questione quando, dalle informazioni ricevute riguardo al tenore di vita o a redditi non dichiarati (si pensi al numero delle utenze telefoniche ed informatiche, al numero ed al tipo degli autoveicoli e a qualsiasi altra informazione, anche riguardante attività illecite, che sia indicativa di un alto tenore di vita), egli possa ricavare la convinzione, da motivare adeguatamente, che il richiedente abbia un reddito superiore a quello individuato come limite dal ricordato articolo 76.

In proposito va ricordato che, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili e immobili (ivi compresi i proventi di fonte illecita), che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei suoi familiari con lui conviventi (cfr. ex multis Sez. 4, n. 5513 del 12/12/2012, dep. il 2013, Piangente, Rv. 254663; Sez. 4, n. 38486 del 17/09/2008, Di Natali, Rv. 241225; Sez. 4, n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini, Rv. 237008).

A ciò si aggiunga quanto testualmente precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 17 marzo 1992, con cui si è attribuita rilevanza anche ai redditi che non sono stati assoggettati ad imposta, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna im-

posizione. Le somme ricevute per successione ereditaria, ad esempio, sono, pertanto, riconducibili nella nozione di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso che ci occupa, invece, all'esito delle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza -atte, va ribadito, ad aprire un procedimento per la verifica della sussistenza del reato di cui all'art. 95 DPR. 115/02- il Magistrato di Sorveglianza prima, ed il giudice del gravame poi, non hanno ritenuto che vi fossero elementi per poter desumersi superato il limite-soglia di cui all'art. 76 Dpr. 115/02, ma hanno erroneamente ricollegato la revoca alla falsa dichiarazione, omissiva dei redditi da fabbricato della convivente sopra ricordati .

Non ignora il Collegio l'esistenza di un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 4 n. 6416 del 6/11/2011 dep. il 2012, Fersini, non mass.) secondo cui a nulla rileverebbe ai fini della legittimità della revoca del beneficio che il reddito accertato, ancorché diverso da quello dichiarato, sia comunque inferiore a quello stabilito come limite per l'ammissione. Quella pronuncia, però, ad avviso del Collegio, non condivisibilmente, richiama inconferentemente le ricordate SSUU 6591/2009 laddove quelle affermano che *"la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 - 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. E che l'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio"*.

Quella sentenza, infatti, come il provvedimento oggi impugnato, opera un non condivisibile richiamo ad affermazioni e considerazioni che il Supremo Collegio fa in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/02, ritenendo che *"il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implicino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio"* (così testualmente SSUU 6591/2009).

Diversamente da quanto si opina, dunque, rimangono distinti, nel ricordato sistema delineato dal Dpr. 115/02 come anche nella pronuncia delle SSUU 6591/2009, i profili del falso e quelli di cui all'ottenimento ed al mantenimento del chiesto beneficio.

In aderenza ai sopra ricordati principi, pertanto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in sede di rinvio, dovrà riesaminare l'opposizione

proposta ai sensi dell'art. 99 Dpr. 115/02 da Naccarella Luciano avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 7/3/2017 ad opera del Magistrato di Sorveglianza di Campobasso.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2019


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Salvatore Dovere



RECEVUTO

